

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 486 del 21 aprile 2020

**Interventi per il supporto della liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19". Aggiornamento delle disposizioni operative per l'utilizzo del Fondo regionale di Garanzia, istituito presso la finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A., per operazioni di riassicurazione del credito, garantito dai Confidi, a vantaggio delle PMI venete del Settore primario. DGR n. 38/CR del 7 aprile 2020.**

*[Settore secondario]*

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento viene uniformata la disciplina regionale sulla riassicurazione del credito nel Settore primario a quella prevista per il Fondo centrale di garanzia per le PMI. In particolare, viene elevata la percentuale di copertura del Fondo regionale al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi e raddoppiato il cap di rischio portandolo al 12 per cento, per tutte le linee di intervento, per le PMI agricole. Viene, inoltre, abolito il contributo mutualistico a carico dei Confidi a fronte della corrispondente riduzione delle commissioni praticate alle imprese e applicati, nella gestione dell'intervento regionale di riassicurazione, i requisiti di ammissibilità e le procedure di attivazione, escussione e recupero, nonché le fattispecie di decadenza e inefficacia della riassicurazione e di revoca dell'agevolazione all'impresa adottate dal Fondo centrale di garanzia per le PMI.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

L'emergenza di sanità pubblica, conseguente alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, sta producendo danni rilevanti alle imprese agricole venete che, in molti casi, hanno dovuto ridurre la propria attività e che, pertanto, necessitano di essere sostenute anche finanziariamente al fine di evitare loro la perdita di capacità produttiva e di relazioni commerciali.

Quanto sta accadendo, infatti, sta già determinando fenomeni di recessione economica molto preoccupanti che avranno un impatto immediato e molto negativo sulle imprese venete anche del settore primario.

Per questo si rende necessario intervenire, con la massima urgenza, al fine di dare supporto al settore agricolo la cui attività non può essere rallentata o bloccata in quanto strategica per il sostegno della popolazione in modo particolare in questo periodo di emergenza.

Il Governo è intervenuto con il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, finalizzato a introdurre misure di sostegno economico per imprese e famiglie, ma è essenziale che ulteriori interventi siano messi in atto a livello regionale in modo che, intervenendo in maniera complementare alle misure statali, si riescano ad introdurre ulteriori benefici per le imprese agricole venete colpite dalle misure legate al contenimento dell'emergenza epidemiologica.

In tal senso, la Regione del Veneto ha già adottato un primo provvedimento con cui ha approvato una moratoria per i finanziamenti erogati e le garanzie concesse dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. al fine di far fronte alle temporanee carenze di liquidità delle imprese quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Si vuole, ora, intervenire sul fondo regionale di riassicurazione, istituito presso Veneto Sviluppo S.p.A., con l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito da parte delle imprese agricole venete rafforzando il ruolo dei confidi nell'azione di affiancamento delle piccole e medie imprese (PMI) nel dialogo con il sistema bancario.

Al riguardo, si ricorda che, tra gli interventi di ingegneria finanziaria a favore delle PMI, la legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 "Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese", all'articolo 2, comma 1, lettera c), prevede la costituzione di fondi vincolati per la concessione di garanzie alle PMI.

Con Deliberazione n. 4333 del 30 dicembre 2005, in considerazione del ruolo svolto dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo SpA nel sostenere la richiesta di supporto finanziario proveniente dal mondo produttivo veneto, nonché sulla base dell'esperienza maturata nella gestione di analoghe iniziative, la Giunta Regionale ha costituito presso Veneto Sviluppo S.p.A., Intermediario Finanziario vigilato dalla Banca d'Italia, iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), un fondo di controgaranzia in favore dei Consorzi Fidi costituiti fra piccole

e medie imprese limitatamente ai settori produttivi extra agricoli.

Con una serie di provvedimenti deliberativi successivi, la Giunta regionale ha rivisto la dotazione iniziale del Fondo definendone le disposizioni operative e gli ambiti di operatività. In tal senso, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 714 del 14 maggio 2013, successivamente rettificata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 903 del 4 giugno 2013, si è provveduto a una estensione dell'operatività del Fondo Regionale di Garanzia prevedendo operazioni di Riassicurazione di garanzie a prima richiesta prestate dai Confidi, iscritti all'elenco speciale di cui all'articolo 106 del TUB, alle PMI.

Con la citata deliberazione n. 903 del 2013, sono state approvate anche le disposizioni operative per le operazioni di riassicurazione, con l'obiettivo di migliorare la capacità di accesso al credito delle PMI, intervenendo su specifiche tipologie di linee di credito. Tali disposizioni sono state, successivamente, aggiornate con deliberazione della Giunta regionale n. 939 del 23 giugno 2017.

Sulla base dell'esperienza maturata nel settore da parte della finanziaria regionale e considerato il perdurare della congiuntura economica negativa che investiva anche le imprese del Settore primario, il Consiglio Regionale, con risoluzione n. 65 approvata in data 27/12/2013, ha impegnato la Giunta regionale ad attivare, anche per le piccole e medie imprese operanti in agricoltura, la possibilità di accedere alle agevolazioni previste dalle operazioni di riassicurazione di garanzie a prima richiesta prestate dai Confidi, impegnandosi a stanziare una specifica dotazione di bilancio al fine di dare avvio alla citata operatività.

Con la legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2014", il Consiglio regionale ha, pertanto, autorizzato la Giunta regionale a definire le modalità operative per l'attivazione di operazioni di garanzia e controgaranzia a favore delle imprese operanti nel settore primario a valere sul Fondo di Garanzia di cui alla Lr 13 agosto 2004, n. 19, art. 2, comma 1, effettuando uno stanziamento per l'operatività del Fondo a sostegno del settore pari a € 2.000.000,00.

Con l'articolo 54 della citata legge, pertanto, è stata costituita una sezione speciale per il Settore primario del Fondo di Garanzia regionale di cui alla legge regionale n. 19 del 2004.

Conseguentemente, con deliberazione della Giunta regionale n. 711 del 13 maggio 2014, sono state definite le disposizioni operative relative alla specifica gestione del predetto Fondo per le operazioni di riassicurazione di garanzie prestate dai Confidi a favore delle PMI agricole. Nello specifico, la gestione per il Settore primario del fondo regionale di garanzia prevede l'operatività a fronte delle seguenti operazioni di finanziamento erogate dal sistema bancario:

1. Linea A: Sostegno delle linee a breve termine;

2. Linea B: Sostegno ad operazioni di finanziamento;

3. Linea C: Sostegno al credito ipotecario. Costituita da due Sottolinee:

. C1: Operazioni agevolate di riassicurazione a sostegno di finanziamenti bancari ipotecari concessi a fronte di investimenti effettuati dalle imprese esclusivamente per la produzione primaria dei prodotti agricoli;

. C2: Operazioni agevolate di riassicurazione a sostegno di finanziamenti bancari ipotecari concessi a fronte di investimenti effettuati dalle imprese agricole esclusivamente per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Il Fondo interviene nella misura dell'80% dell'importo delle singole garanzie concesse alle PMI agricole dai Confidi, con un cap pari al 6%, per tutte le linee. La singola garanzia rilasciata dal Confidi è pari al 50% dell'operazione bancaria relativa, per le linee A e B, mentre è del 30% per la linea C.

Ciò premesso, il citato decreto legge n. 18 del 2020, all'articolo 49, successivamente sostituito dall'articolo 13 del decreto legge n. 23 del 2020, ha previsto interventi straordinari connessi al funzionamento del Fondo centrale di garanzia per le PMI, volti a fronteggiare l'impatto economico dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle imprese italiane. In particolare, per la durata di nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è stata fissata al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 di euro.

Pertanto, è necessario uniformare la disciplina regionale a quella prevista per il Fondo centrale di garanzia per le PMI, al fine di rendere la misura regionale complementare a quella statale favorendo l'accesso ai finanziamenti di supporto alla liquidità aziendale per le imprese che si collocano nelle classi di merito più basse. Si propone, pertanto, a far data dal 17 marzo 2020, di elevare la percentuale di copertura del Fondo regionale al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi e di raddoppiare il cap di rischio, attualmente previsto dalle disposizioni operative di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 711 del

2014, portandolo al 12 per cento, per tutte le linee di intervento, per le PMI agricole. Inoltre, si propone di abolire il contributo mutualistico a carico dei Confidi a fronte della corrispondente riduzione delle commissioni praticate alle imprese e di applicare nella gestione dell'intervento regionale di riassicurazione i requisiti di ammissibilità e le procedure di attivazione, escussione e recupero, nonché le fattispecie di decadenza e inefficacia della riassicurazione e di revoca dell'agevolazione all'impresa adottate dal Fondo centrale di garanzia per le PMI.

Il provvedimento deliberazione/CR n. 38 del 07/04/2020 è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 5, legge regionale 13/08/2004 n. 19, alla competente Commissione consiliare permanente per l'espressione del parere previsto dal citato articolo.

Nella seduta del 15 aprile 2020, la Terza Commissione consiliare permanente, ha espresso, all'unanimità, parere favorevole al testo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTE le leggi regionali 13 agosto 2004, n.19 e, in particolare, l'articolo 5, comma 5 e 2 aprile 2014, n. 11; VISTO il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 4333 del 30 dicembre 2005, n. 714 del 14 maggio 2013, n. 903 del 4 giugno 2013, n. 711 del 13 maggio 2014 e n. 939 del 23 giugno 2017;

VISTE le disposizioni operative del Fondo centrale di garanzia per le PMI;

VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTA la propria deliberazione /CR n. 38 del 7 aprile 2020

VISTO il parere della Terza Commissione consiliare n. 529 rilasciato in data 15 aprile 2020;

DATO ATTO che il Direttore di Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR 1138 del 31/07/2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
2. di elevare la percentuale di copertura del Fondo regionale di garanzia e controgaranzia al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi e di raddoppiare il cap di rischio attualmente previsto dalle disposizioni operative di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 711 del 13 maggio 2014, portandolo al 12 per cento per tutte le linee di intervento;
3. di abolire il contributo mutualistico a carico dei Confidi a fronte della corrispondente riduzione delle commissioni praticate alle imprese e di applicare, nella gestione dell'intervento regionale di riassicurazione, i requisiti di ammissibilità e le procedure di attivazione, escussione e recupero, nonché le fattispecie di decadenza e inefficacia della riassicurazione e di revoca dell'agevolazione all'impresa adottate dal Fondo centrale di garanzia per le PMI;
4. di stabilire che quanto disposto ai precedenti punti 2. e 3. trova applicazione a partire dal 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di sostegno economico per famiglie e le imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Direzione Agroalimentare;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.